

## Clemenza collettiva, una proposta al Parlamento

**Andrea Pugiotto** presenta il seminario Costituzione e clemenza collettiva. Per un rinnovato statuto dei provvedimenti di amnistia e indulto che si terr  a Roma il 12 gennaio per la rubrica di Fuoriluogo su il manifesto del 3 gennaio 2018.



Era il 1949 quando Gaetano Salvemini sulle pagine de *Il Ponte* definiva l'Italia «il paese delle amnistie».   solo di due anni fa la risposta del vicequestore Rocco Schiavone al direttore del carcere che si lamenta per i troppi detenuti: «*Ci sar  un bel indulto e cacceranno fuori un po' di gente. Come sempre*». Ora come allora. A dimostrazione, si citano dati statistici che farebbero felice Trilussa: solo in et  repubblicana, la clemenza di Stato si   tradotta in 24 leggi di amnistia e indulto, una ogni quattro anni.   una *doxa* falsa ma credibile, per questo diffusa e insidiosa.

La realt , oggi, non   solo diversa ma opposta. Del disegno costituzionale del diritto punitivo, infatti, gli istituti di clemenza rappresentano la parte pi  negletta, prossima ad un'abrogazione di fatto.

Dopo l'ampia amnistia di pacificazione concessa nel 1946,   vero che amnistia e indulto sono stati approvati con regolarit  quasi ciclica: nel 1948, 1949, 1953, 1959, 1963, 1966, 1970, 1973, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1990, 1992. Da allora per , con l'unica eccezione dell'indulto nel 2006, sono trascorsi tre lustri senza una legge di clemenza: bulimico in passato,   da tempo che il Parlamento mostra

una persistente anoressia.   un'eclissi quantitativa senza precedenti nella storia d'Italia, monarchica e repubblicana.

  uno dei segni di quell'eccesso di penalizzazione che traccia l'orizzonte del nostro tempo. Non c'  spazio per amnistia e indulto, quando impera il primato della pena esclusivamente retributiva, *revival* della legge del taglione. Non esiste margine per atti di clemenza, quando la certezza della pena   declinata nel senso (distorto) che la collettivit  deve essere *certa* che la pena sar  irrogata ed espiata in tutto il suo rigore. C'  poi un mastice politico che salda tutto e tutti: essere contrari a leggi di clemenza   molto popolare, assicura facile consenso e garantisce dividendi elettorali. Approvarle   perci  un tab , anche quando sarebbe necessario per interrompere tempestivamente violazioni in atto della Convenzione europea dei diritti: laddove, ad esempio, vieta un sovraffollamento carcerario inumano e degradante o impone una durata ragionevole per i processi.

Eppure amnistia e indulto sono istituti «espressamente contemplati dall'art. 79 Cost., che ne contiene la disciplina.   inconcepibile considerarli, in s  e per s , incompatibili con la Costituzione» (sentenza n. 171/1963). Piaccia o meno, rientrano tra gli strumenti di politica criminale che la Carta prevede come fusibili di un sistema inceppato, incapace di rispettare la sua stessa legalit .   interesse di tutti rianimarli, restituendoli a nuova vita. Come?

Non si tratta di reiterare – inutilmente – la richiesta di una legge di amnistia e indulto. Serve, invece, proporre una rinnovata narrazione che restituisca ad entrambi agibilit , politica e costituzionale. A tal fine, promosso da *La Societ  della Ragione*, venerd  12 gennaio si svolger  a Roma (Senato, Sala di Santa Maria in Aquiro, ore 9.30) il Seminario «*Costituzione e clemenza collettiva. Per un rinnovato statuto dei provvedimenti di amnistia e indulto*». Scopo dell'incontro pubblico   di elaborare una proposta di revisione dell'art. 79 della Costituzione che, nella sua attuale formulazione, concorre all'oblio degli strumenti di clemenza. Il testo di riforma sar  poi messo nella disponibilit  di tutti i parlamentari della prossima Legislatura, facendone mezzo e fine per una battaglia di politica del diritto.

Il programma   consultabile su [www.societadellaragione.it](http://www.societadellaragione.it), iscrizione gratuita ma obbligatoria entro il 10 gennaio a [info@societadellaragione.it](mailto:info@societadellaragione.it). Fate girare.